CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 2

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Versione in vigore dal 1 maggio 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Cedibilita' degli stipendi del personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 6 aprile 1965, n. 333 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1965 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cedibilita-degli-stipendi-del-personale-di-ruolo-dell-azienda/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it